

DELIBERA N. 393/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 novembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTA la nota del 10 ottobre 2022 (prot. n. 0289807) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso la delibera n. 352/22/CRL/COM, adottata nella riunione del 10 ottobre 2022, recante gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Roma Capitale a seguito della segnalazione presentata dai Consiglieri del Gruppo Fratelli d'Italia dell'Assemblea Capitolina per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale con riferimento alla partecipazione *“dell'Assessore*



al Decentramento, Partecipazione, Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti” in data 22 settembre 2022, nella Sala delle Bandiere *“ad una prima conferenza stampa dal titolo “15 minuti, 15 progetti per città dei 15 minuti”* e, nella medesima data, nella Sala della Protomoteca, alla *“presentazione della proposta di Regolamento dell’amministrazione condivisa dei Beni comuni di Roma Capitale”*. Il Comitato ha ritenuto che la conferenza dal titolo *“15 minuti, 15 progetti per città dei 15 minuti”*, oggetto di segnalazione, *“è stata effettuata in presunta violazione delle norme di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000”*;

VISTA la nota del 12 ottobre 2022 (prot. n. 0292763) con la quale l’Autorità ha invitato il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ad integrare l’*“istruttoria e a formulare una motivata proposta necessaria per l’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Autorità”*. In particolare, l’Autorità ha rilevato che la delibera n. 352/22/CRL/COM adottata dal Comitato in data 10 ottobre 2022 risultava *“incompleta”* in quanto riferita solo alle attività di comunicazione del Comune di Roma inerenti alla conferenza dal titolo *“15 minuti, 15 progetti per città dei 15 minuti”* senza *“alcun riferimento alle iniziative di comunicazione connesse all’altro evento oggetto di segnalazione”* e che il Comitato non ha *“formulato, secondo quanto previsto dall’art. 26 della Delibera n. 299/22/CONS, una motivata proposta in merito alle fattispecie oggetto di segnalazione limitandosi a “prendere atto che il Sindaco di Roma Capitale, l’Assessore Andrea Catarci [...], in data 22 settembre 2022 hanno convocato nella Sala delle Bandiere [...] una conferenza stampa” e a “trasmettere il presente atto [...] all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] per le deliberazioni di competenza”*;

VISTA la deliberazione n. 364/22/CRL/COM, trasmessa con nota del 21 ottobre 2022 (prot. n. 0304156), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha rilevato che *“gli esiti dell’attività istruttoria, trasmessi all’Autorità con la [...] delibera n. 352 [...] si riferiscono unicamente all’evento “15 minuti, 15 progetti per città dei 15 minuti” [...] non essendo stata rinvenuta documentazione relativa al secondo evento segnalato e che pertanto la [...] motivata proposta [...] è riferita unicamente al predetto evento del quale è dimostrato il reale svolgimento”* e, nel confermare *“le motivazioni già presenti”* nella citata delibera 352/22/CRL/COM, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio *“per la presunta violazione di cui alla legge n. 28/2000 [...] in relazione all’evento di cui al punto precedente”*;

VISTA la successiva nota integrativa del 24 ottobre 2022 (prot. n. 0305217) con la quale il competente Comitato ha trasmesso la documentazione istruttoria allegata alla richiamata deliberazione n. 364/22/CRL/COM;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 10 ottobre 2022, con la quale il Direttore Ufficio Stampa di Roma Capitale ha trasmesso le controdeduzioni dell’ente in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:



- *“Entrambe le conferenze stampa contestate avevano carattere di urgenza per quanto riguarda la comunicazione ai cittadini”;*
- *Nel primo caso, alla base della comunicazione vi è stato un lungo e approfondito lavoro fatto con i 15 municipi che avevano redatto ciascuno un progetto finalizzato alla realizzazione della Città in 15 minuti. [...] Si trattava di dare una prima urgente informazione ai cittadini in una fase particolarmente delicata della vita della città, anche in relazione alla ripartenza post emergenza Covid”;*
- *“Analogo carattere d'urgenza rivestiva il secondo appuntamento, frutto di un lungo lavoro congiunto fra mondo associativo, Municipi e cittadini al fine di disciplinare la collaborazione per la cura collettiva dei beni comuni”;*
- *in entrambi i casi, “la comunicazione data sul sito di Roma Capitale e sui canali social, è stata resa in stretta aderenza alle disposizioni relative alla par condicio, osservando sempre il carattere di impersonalità, in forma anonima e senza, quindi, riportare le frasi pronunciate dai protagonisti degli avvenimenti qui esposti”;*

PRESA VISIONE dei comunicati stampa relativi al *“Programma di rigenerazione urbana 15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti”* e al *“Regolamento amministrazione condivisa beni comuni, presentata la proposta”*, pubblicati il 22 settembre 2022 nella sezione *“Notizie”* del sito istituzionale di Roma Capitale, ancora accessibili al momento della conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse*

pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale"*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non ai singoli eventi posti in essere;

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione connesse agli eventi oggetto di segnalazione poste in essere dall'amministrazione comunale di Roma Capitale attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei comunicati stampa *"Programma di rigenerazione urbana 15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti"* e *"Regolamento amministrazione condivisa beni comuni, presentata la proposta"* costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione adottate dal Comune di Roma Capitale ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, in quanto la pubblicazione dei comunicati sul sito istituzionale dell'ente è avvenuta successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'amministrazione comunale di Roma Capitale attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei comunicati stampa *"Programma di rigenerazione urbana 15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti"* e *"Regolamento amministrazione condivisa beni comuni, presentata la proposta"* appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento

delle funzioni proprie dell'ente in quanto le informazioni e le notizie contenute nei predetti comunicati stampa ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Roma Capitale rende i comunicati non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei predetti comunicati integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di aderire parzialmente alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio di applicazione della sanzione per la violazione del citato articolo 9, in quanto la violazione del divieto di comunicazione istituzionale risulta integrata dalla pubblicazione da parte del Comune di Roma Capitale, sul proprio sito istituzionale, dei comunicati stampa relativi ad entrambi gli eventi oggetto di segnalazione (*"Programma di rigenerazione urbana 15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti"* e *"Regolamento amministrazione condivisa beni comuni, presentata la proposta"*), non potendosi, invece, ritenere sussistente la violazione *"riferita unicamente al predetto evento del quale è dimostrato il reale svolgimento"*;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Roma Capitale di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei comunicati stampa denominati *"Programma di rigenerazione urbana 15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti"* e *"Regolamento amministrazione condivisa beni comuni, presentata la proposta"*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media"*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Roma Capitale e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba